



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TABELLA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI



Il sistema Anci a
supporto della
digitalizzazione
dei Comuni



TABELLA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI IT

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DETERMINA	RIFERIMENTO NORMATIVO	SINTESI DEL CONTENUTO DEI CAPOVERSI DA RIPORTARE IN DETERMINA	PECULIARITA' SERVIZI E FORNITURE IT
<i>Riferimenti atti generali di indirizzo dell'Ente</i>	-	Indicazione degli estremi degli atti di approvazione di: - Documento Unico di Programmazione (DUP); - Bilancio di Previsione; - Piano Esecutivo di Gestione (PEG); - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) -Eventuale; - Riferimenti PNRR [eventuale]	Nel PIAO vengono individuati gli obiettivi di digitalizzazione. Può essere richiamato nella determina soprattutto se l'oggetto dell'affidamento è connesso (direttamente o indirettamente) con l'attuazione di quegli obiettivi
<i>Oggetto dell'Affidamento</i>	-	Descrizione sintetica del fabbisogno IT oggetto dell'affidamento e dell'esigenza da cui scaturisce.	Individuare in modo più specifico possibile la natura della prestazione e quale è il fabbisogno della stazione appaltante che rappresenta il presupposto dell'affidamento ¹ .

¹ Gli affidamenti IT possono avere ad oggetto sia forniture che servizi e in ognuna di queste macrocategorie si possono individuare specifiche tipologie di prestazione, che trovano riscontro sia nella classificazione tramite il CPV (Common Procurement Vocabulary), che, a livello contabile, con la classificazione SIOPE. Definire l'oggetto dell'acquisto in modo preciso e non generico, sia nella determina che nella documentazione di gara, consente di applicare correttamente diversi istituti previsti dal codice degli appalti (ad esempio in relazione alla natura intellettuale o meno del servizio, al fatto che la fornitura preveda o meno la posa in opera, oppure in relazione all'acquisto delle licenze, se si tratta di un acquisto on premise o di un servizio cloud erogato in modalità SaaS).

Per la corretta individuazione del CPV si rinvia al Comunicato del Presidente di ANAC del 9 maggio 2023: <https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-9-maggio-2023>



Attestazione assenza della Fornitura/ Servizio negli strumenti di Acquisto Consip	<i>Obbligo/facoltà acquisto aggregato beni e servizi informatici e di connettività:</i> Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015	Deve essere indicato il ricorso ad uno strumento di acquisto aggregato, in applicazione della normativa sulla razionalizzazione degli acquisti della PA. Nel caso in cui la fornitura/servizio non sia presente nell'ambito degli strumenti di acquisto aggregato, la determina con cui la stazione appaltante procede in autonomia ne deve dare atto.	Obblighi/facoltà di ricorrere a strumenti di acquisto aggregato². In relazione agli <u>acquisti di Beni e servizi informatici e di connettività di importo inferiore alla soglia comunitaria</u>, per le amministrazioni territoriali³, vige l'obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. Microacquisti: per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento⁴; Per i comuni: per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere ad acquisti autonomi fermando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DL 66/2014 nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip (<i>art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501 della L. 208/2015</i>). Nel caso in cui il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, <u>è possibile procedere ad acquisti autonomi, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all'ANAC e all'AGID⁵.</u>
---	--	--	---

² https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html La tabella è stata definita e aggiornata da Consip in collaborazione con il MEF. È reperibile al link indicato.

In aggiunta alla tabella vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni da tenere in considerazione:

Benchmark: per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, le amministrazioni pubbliche e le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati - eccetto i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015);

Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti *aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (art. 1, comma 3, d.l. 95/2012)*. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.l. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).

³ Per enti territoriali in questo contesto si intendono: regioni e gli enti regionali, gli enti locali nonché consorzi e associazione degli stessi.
Per questa categoria di soggetti si devono tenere in considerazione anche gli obblighi specifici imposti da normativa regionale di riferimento

⁴ (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018)

⁵ (art. 1, comma 516, l. 208/2015)



PAD Utilizzata		Dlgs 36/2023 - Titolo II, Parte II Digitalizzazione del Ciclo di vita degli appalti	Nel caso in cui l'acquisto non avvenga utilizzando le funzionalità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) acquisto CONSIP, deve essere indicata la PAD utilizzata, che deve essere certificata per la fase di affidamento.	Si ricorda l'obbligo di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da AGID in attuazione della Digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti. La piattaforma Acquisti in rete è piattaforma certificata (artt. 19 e ss., d.lgs. 36/2023).
Individuazione procedura di affidamento	Fascia di importo e assenza dell'obbligo dell'inserimento in programmazione	Dlgs 36/2023: Art. 14 (Metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti); Art. 37 comma 3 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi); Art. 50 comma 1 lett. B (Procedure per l'affidamento)	L'importo dell'affidamento deve essere definito al netto dell'iva e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (che devono essere esplicitati). Per gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 la procedura indicata dal Codice degli Appalti è l' <i>affidamento diretto</i> . <i>Tali acquisti non sono</i> soggetti all'obbligo di inserimento nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi.	-
	Esclusione dell'interesse transfrontaliero	Art. 48 comma 2 del Dlgs 36/2023	Per definire la tipologia di procedura da utilizzare, oltre che individuare l'importo, la stazione appaltante deve verificare l'insussistenza di interessi transfrontalieri. Nel caso in cui, dalla verifica emerga la sussistenza di interessi transfrontalieri, la stazione appaltante deve utilizzare procedure ordinarie ⁶ . L'accertamento a cura della stazione appaltante deve essere concreto e non fittizio. In pratica tale condizione non può essere dedotta, in via ipotetica ed astratta, ma deve "risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione" ⁷ ; Elementi che concorrono a definire la sussistenza di interesse transfrontaliero: - <i>importo di una certa consistenza;</i> - <i>luogo di esecuzione delle prestazioni;</i> - <i>caratteristiche tecniche dell'appalto nelle peculiarità specifiche dei relativi prodotti.</i>	<i>Come per le altre categorie merceologiche, che per gli acquisti IT, la verifica della sussistenza di interesse transfrontaliero deve essere effettuata in relazione al caso specifico e non per generica tipologia di acquisto.</i>



Suddivisione in lotti	art. 58 del D.Lgs. n. 36 del 2023	La scelta di non suddividere deve risultare adeguatamente motivata e giustificata da ragioni di natura tecnica, economica e gestionale, quali l'efficienza organizzativa, la qualità del servizio e l'economicità della gestione (Cfr TAR Roma, 30.05.2025 n. 10589) L'esigenza di garantire la gestione unitaria di prestazioni funzionalmente connesse e di massimizzare le economie di scala può costituire un motivo sufficiente per non procedere alla suddivisione in lotti.	Esempi di motivazione: - il «rilevante risparmio di spesa per approvvigionamento energetico derivante dalla fornitura proveniente dal medesimo operatore economico»; - la «necessità di garantire l'uniformità nella gestione del servizio di gestione calore, che si ritiene debba essere centralizzato per ottenere maggiori vantaggi in ordine all'efficienza della gestione e ridurre sprechi e inefficienze»; - «l'uniformità nella gestione del servizio di manutenzione»; - «l'ottimizzazione dei controlli, un maggior efficientamento di tutte le strutture, un rilevante risparmio di spesa». In grassetto le motivazioni che possono essere pertinenti rispetto ad un affidamento di servizi e forniture IT. Si riportano però anche le motivazioni che si riferiscono ad altre categorie merceologiche perchè utili a comprendere la ratio che può portare la stazione appaltante a valutare non opportuna la suddivisione in lotti in quanto antieconomica.
-------------------------------------	---	--	---

⁶ la norma riproduce quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per la quale:

“(l')aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici sono soggette alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo” (CGUE, Grande Sez., 20 marzo 2018, n. 187/16).



Principio della rotazione - Motivazione deroga (eventuale)

Dlgs 36/2023 Art. 49 (principio di rotazione negli affidamenti) in particolare comma 4 e comma 6

Nel caso in cui l'affidamento deroghi all'obbligo di rotazione, la determina deve dare debita motivazione sulla base delle indicazioni contenute nel comma 4 dell'art. 49.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5000,00, la deroga è prevista già dalla legge. Pertanto, va richiamato il comma 6 dell'art. 49 che la dispone

Per le considerazioni sul tema dell'applicazione della rotazione negli acquisti di forniture e servizi in ambito ICT si rinvia ai seguenti documenti:

Linee guida procedure sottosoglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture in ambito informatico (art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023)⁸, pubblicate nell'ambito del portale di progetto "Il sistema ANCI a supporto della digitalizzazione dei Comuni" a dicembre 2024 e l'aggiornamento pubblicato ad aprile 2025.⁹

In generale le motivazioni della deroga al principio della rotazione devono basarsi sui seguenti elementi:

- *struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto anche con riferimento alla qualità della prestazione resa.*

Questi elementi motivazionali vanno inseriti cumulativamente.



⁸ Linee guida procedure sottosoglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture in ambito informatico (art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023)

⁹ <https://sistemacomunidigitali.anci.it/documentazione/integrazione-alle-linee-guida-per-le-procedure-sottosoglia-affidamento-diretto-di-servizi-e-forniture-in-ambito-informatico-art-50-comma-1-lett-b-d-lgs-36-2023/>

<i>Consultazione di più operatori economici (eventuale) e attestazione congruità del prezzo</i>	Art. 50 comma 1 lett. b	È possibile procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici; tuttavia, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad indagini di mercato per mettere a confronto le offerte presentate da diversi operatori economici. Oltre che come buona prassi di trasparenza, la consultazione di più operatori economici può essere utile nel caso in cui la prestazione sia caratterizzata da elementi di innovazione. La determina deve riportare l'indicazione dello svolgimento dell'eventuale confronto fra operatori, specificando la piattaforma utilizzata per richiedere i preventivi e il numero di operatori economici consultati. La determina dovrà riportare inoltre l'attestazione di congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico affidatario del servizio/fornitura. La congruità del prezzo è valutata in termini di rispondenza alle esigenze dell'amministrazione e allineamento ai prezzi di mercato.	-
--	--------------------------------	---	----------



Indicazione CCNL e Costi della manodopera (eventuale)	Dlgs 36/2023 art. 11 Allegato I.01	Nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto servizi di natura non intellettuale o forniture con posa in opera¹⁰, nella determina devono essere riportati i costi della manodopera e l'indicazione del contratto collettivo di maggior tutela applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, già specificato nella richiesta di offerta. La determina deve dare inoltre atto del fatto che l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, abbia dichiarato di utilizzare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante o in alternativa deve dare atto dell'equivalenza delle tutele assicurate dal diverso contratto collettivo applicato dall'operatore economico. <i>Nel caso di affidamenti finanziati con il PNRR o il PNC, non trovano applicazione le deroghe previste per i servizi intellettuali e le forniture con posa in opera e pertanto trovano piena applicazione le norme contenute negli artt 11 e 57.</i>	In relazione ai servizi informatici si richiamano le osservazioni contenute nelle Linee Guida pubblicate da ANCI a dicembre 2024, nell'ambito del Progetto Anci a Supporto dei Comuni Digitali¹¹;
---	--	---	--

¹⁰ La Relazione illustrativa del "Bando Tipo n.1/2023, aggiornato al decreto legislativo del 31/12/2024, n. 209", nel paragrafo che disciplina l'indicazione del CCNL di riferimento, precisa che; "L'articolo 57, comma 1, richiede l'applicazione dei CCNL agli affidamenti di contratti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale. Sulla base del combinato disposto delle due norme [art. 11 e art 57 del Dlgs 36/2023, ndr], è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. **È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera, ciò anche in considerazione della difficoltà di individuare un CCNL di riferimento**".

¹¹ <https://sistemacomunidigitali.anci.it/documentazione/linee-guida-procedure-sottosoglia-per-laffidamento-diretto-di-servizi-e-forniture-in-ambito-informatico-art-50-comma-1-lett-b-d-lgs-36-2023-2/>
Paragrafo 1.3 del documento Linee Guida



Requisiti di carattere generale OE	Artt. 94 (Cause di esclusione automatica) e 95 (cause di esclusione non automatica) del Dlgs 36/2023 Art. 52 Dlgs 36/2023 (Controllo sul possesso dei requisiti)	Si distinguono due casistiche: - Affidamenti di importo compreso tra 5.000,00 e 40.000,00 euro: in attuazione delle semplificazioni previste dal codice per questa categoria di affidamenti, la determina deve attestare che è stata acquisita dall'operatore economico l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023. Le verifiche sulle dichiarazioni vengono effettuate dalla stazione appaltante a campione (anche sorteggio), con modalità predeterminate e con cadenza annuale ¹² ; - Affidamenti di importo superiore a 40.000,00 (fino alla soglia di 140.000,00 euro): la determina deve attestare l'effettuazione dei controlli con esito positivo sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di ordine generale ¹³	-
---	---	---	---

¹² Nel caso in cui le verifiche post-aggiudicazione diano esito negativo, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, escutere eventuali garanzie, segnalare l'operatore all'ANAC e sospenderlo per un periodo da 1 a 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento (Art. 52 comma 2 Dlgs 36/2023).

¹³ Si richiama l'attenzione sul comma 3 bis dell'art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti), inserito dal DL Correttivo 209/2024. In base a questo comma, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La relazione illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, pubblicata da ANAC il 17 novembre 2025 <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.365-16.09.2025.bando.tipo.n.1/2023.agg.dl.31.12.2024.n.209>, evidenzia che i tempi di rilascio dei dati e delle certificazioni tramite il FVOE sono indicati nella tabella allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025. La tabella indica inoltre le certificazioni per le quali il FVOE non è ancora operativo; per l'acquisizione di queste certificazioni il Comunicato ha chiarito che la stazione appaltante deve continuare ad effettuare le verifiche con le modalità seguite anteriormente all'efficacia della digitalizzazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Nel richiamato Comunicato è stato ritenuto applicabile analogicamente anche a queste ipotesi l'istituto del silenzio-assenso, introdotto dal comma 3-bis dell'articolo 99 per il caso di malfunzionamento del FVOE, decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta.

Da notare la diversa decorrenza dei trenta giorni: in caso di malfunzionamento del FVOE, decorrono dalla proposta di aggiudicazione (articolo 99, comma 3-bis); in caso di mancata operatività del FVOE, decorrono dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante all'Ente certificatore (Comunicato 16 aprile 2025).



Esperienze idonee OE	Art. 50 comma 1 lett. B, Dlgs 36/2023	La determina deve attestare che è stata svolta la verifica sul possesso, da parte dell'o.e., di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	La formulazione dell'articolo del codice, riferendosi ad "esperienze idonee ad eseguire le prestazioni contrattuali" e non (come in precedenza) "esperienze analoghe", amplia lo spettro dei servizi che qualificano l'operatore economico ai fini dell'affidamento. Nell'ambito dei servizi informatici, si possono fare alcuni esempi per comprendere la differenza fra "servizi analoghi" e "servizi pregressi idonei a svolgere la prestazione da contrattualizzare" ESEMPI 1) Servizio da affidare: gestione documentale in cloud. - Richiesta di servizi idonei: Esperienza pregressa nella gestione di piattaforme cloud per la PA oppure in servizi di digitalizzazione documentale, gestione workflow o sistemi di protocollo. 2) Servizio da affidare: monitoraggio sicurezza e gestione incidenti secondo standard NIS2. - Richiesta di servizi idonei: Esperienza in servizi di sicurezza informatica, gestione log, vulnerability assessment o SOC, anche se non specificamente legati a NIS2.
Elementi essenziali del contratto	art. 192 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	La determina deve riportare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base	



CIG		- La determina deve riportare il CIG assegnato alla procedura di affidamento - Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00 è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP di Anac nel caso in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD.	-
CUP	art. 11, comma primo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3	Se l'affidamento rientra nelle casistiche previste dalla normativa, la determina deve riportare il CUP¹⁴ OBBLIGATORIO NEL CASO DI AFFIDAMENTI FINANZIATI CON PNRR	-
Rischi interferenziali	Dlgs 81/2008, art. 26	La determina deve dare atto della presenza di rischi interferenziali nell'esecuzione della prestazione. Nel caso esistano e cioè se le prestazioni si svolgono in luoghi che sono nella disponibilità giuridica del committente, si deve specificare se sono regolati da DUVRI. Deve inoltre essere individuato il costo per la sicurezza, che non è soggetto a ribasso.	La maggior parte delle prestazioni di servizi di ambito informatico viene svolta presso la sede dell'operatore economico e anche le forniture per la gran parte dei casi non prevede la posa in opera. Pertanto, in questi casi si deve dare atto dell'assenza di rischi da interferenza e non deve essere redatto il DUVRI. L'eventualità di servizi svolti presso la sede in disponibilità dell'Amministrazione o di forniture con posa in opera non è esclusa in via assoluta. Si pensi ad esempio il caso di una fornitura e posa in opera di infrastruttura di rete (LAN) in un edificio comunale. In questo caso devono essere individuati i rischi interferenziali, redatto il DUVRI e individuati i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

¹⁴ Informazioni sul Sistema CUO <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/presentazione/>
 Il CUP deve essere richiesto sul portale: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp



Indicazione del RUP	Art. 15 c. 3 Dlgs 36/2023 Allegato I.2	La determina deve contenere l'indicazione del nominativo del RUP	-
Nomina dei responsabili di fase (eventuale)	Art. 15 c. 4 Dlgs 36/2023 Allegato I.2	Se il modello organizzativo dell'amministrazione ne prevede la presenza, nella determina deve essere individuato il nominativo dei responsabili di fase	-
Garanzia	Artt 53 e 117 del DLgs 36/2023	Se richiesta, la garanzia definitiva è di importo pari al 5 per cento dell'importo contrattualizzato. La determina ne deve dare atto. Nel caso in cui la garanzia definitiva non sia stata richiesta, la determina deve indicare le motivazioni (ad esempio, esiguità dell'importo contrattualizzato o prestazioni ad esecuzione immediata)	Richiedere la garanzia è sempre la scelta più prudente, nei contratti aventi ad oggetto servizi informatici o forniture di beni informatici con posa in opera, questa risulta essere una scelta quasi obbligata. Anche se l'importo non è significativo, rappresenta comunque uno strumento di deterrenza per contenere le potenziali condotte negligenti dell'operatore economico. - La garanzia tutela da: mancata esecuzione del servizio, esecuzione parziale o difettosa, ritardi, danni derivanti da condotte negligenti. Nel caso di gestione di servizi cloud, assistenza su reti e sicurezza, servizi che gestiscono dati sensibili, supporto alle postazioni di lavoro, l'inadempienza o la negligenza del fornitore possono comportare danni rilevanti per l'operatività dell'amministrazione; - Nel caso di servizi cloud o servizi di assistenza, la garanzia serve come leva per far rispettare gli impegni fino alla migrazione o chiusura del rapporto.
Stipula del contratto	Art 18 comma 1 del Dlgs 36/2023	La determina deve dare atto della modalità di stipula del contratto. Nel caso degli affidamenti sottosoglia, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Reg. UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.	-



Individuazione gruppo tecnico	Art. 45 dlgs 36/2023 Allegato I.10 Allegato I.2 art. 8 comma 4 Allegato II.14 art. 32	Nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto prestazioni di particolare importanza che richieda la nomina obbligatoria del direttore di esecuzione, deve essere nominato il gruppo tecnico per lo svolgimento delle funzioni descritte nell'allegato I.10¹⁵. La nomina del gruppo tecnico è necessaria ai fini dell'attribuzione degli incentivi previsti dall'art. 45 del Dlgs 36/2023, secondo le misure organizzative approvate dall'amministrazione. La determina può rinviare ad un successivo atto la nomina del gruppo tecnico, che in ogni caso deve essere adottato prima che le attività siano svolte.	L'articolo 32 dell'Allegato II.14, individua fra i servizi e forniture di particolare importanza i servizi di telecomunicazione e i servizi informatici e affini. Per queste categorie di servizi è obbligatorio che il direttore di esecuzione sia una persona diversa dal RUP. Pertanto, nel caso di affidamenti che riguardano queste categorie di prestazioni, indipendentemente dall'importo del contratto, può essere nominato il gruppo tecnico ai fini dell'incentivazione delle funzioni svolte.¹⁶
Trasparenza	Art. 28 dlgs 36/2023 Dlgs 33/2013	La determina deve essere pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ¹⁷	-
Pubblicità	Art. 50 c.9 Dlgs 36/2023	La pubblicazione della determina di affidamento assolve agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 50 c. 9 del Dlgs 36/2023	-

¹⁵ cfr. parere MIT 21 giugno 2024, n. 2721

¹⁶ per approfondimenti sul tema: <https://www.anci.it/il-quaderno-anci-regolamento-per-gli-incentivi-alle-funzioni-tecniche-dopo-il-correttivo-appalti/>

¹⁷ FAQ 13 ANAC - Per assicurare la trasparenza di questa tipologia di affidamenti, è stata ritenuta sufficiente la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", della decisione di contrarre (articolo 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023) contenente l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta e il possesso dei requisiti, fermo restando il collegamento ipertestuale alla BDNCP. <https://www.anticorruzione.it/-/pubblicazione-dei-dati-relativi-ai-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-art.-37->

